

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	74
Sull'ordine dei lavori	74
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) ..	75
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	80
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	76
AVVERTENZA	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che entra a fare parte della Commissione bilancio il deputato Lorenzo FIORAMONTI, del gruppo Misto.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA) preannunzia che i componenti del

gruppo della Lega non parteciperanno ai lavori odierni della Commissione, in segno di protesta nei confronti dell'ennesimo ritardo tenuto dal rappresentante del Governo rispetto all'orario prestabilito della convocazione, rimarcando come un simile, deprecabile comportamento denoti una totale mancanza di riguardo verso l'organo parlamentare nel suo complesso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI tiene a precisare che il ritardo è dipeso dal compimento delle verifiche istruttorie, la cui ultimazione è avvenuta proprio in questi minuti nel corridoio antistante la sala della Commissione, in ordine ai provvedimenti sui quali la Commissione bilancio è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere all'indirizzo dell'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), nell'esprimere rammarico per la decisione assunta dai

colleghi del gruppo della Lega, ritiene sarebbe tuttavia opportuno, alla luce di tale circostanza, che la Commissione si limitasse oggi all'esame dei soli provvedimenti in sede consultiva per i quali è chiamata a deliberare il parere all'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel registrare le motivazioni espresse dall'onorevole Bellachioma in ordine alla mancata partecipazione dei componenti del gruppo della Lega ai lavori odierni della Commissione, conviene con la proposta formulata dal deputato Melilli, avvertendo che pertanto i restanti punti all'ordine del giorno non saranno oggetto di trattazione. Evidenza inoltre l'esigenza che i rappresentanti del Governo chiamati a presenziare ai lavori della Commissione assicurino, quanto più possibile, il puntuale rispetto degli orari stabiliti in convocazione, ferma restando comunque la possibilità di chiedere, in caso di necessità, una breve sospensione dei lavori al fine di compiere eventuali ulteriori attività istruttorie.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, nel premettere che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle norme sulla prescrizione e considerato che il provvedimento medesimo sopprime disposizioni alle quali non erano stati ascritti effetti finanziari. In considerazione di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative trasmesse, avendo carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), nella quale sono evidenziati diversi profili di criticità dal punto di vista finanziario e da cui emerge la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento che consenta di superare le criticità stesse.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, nel concordare con la richiesta di relazione tecnica formulata dalla rappresentante del Governo, auspica che la stessa possa essere trasmessa in tempi ragione-

volmente brevi, considerato che il provvedimento risulta già calendarizzato per il seguito della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 1524 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto dell'assenza del relatore, onorevole Fassina, e considerato che il provvedimento risulta già calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione, designa quale nuovo relatore l'onorevole Melilli.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Avverte che quest'ultimo – rispetto al precedente fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 19 novembre 2019 – contiene, oltre agli emendamenti che recepiscono le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere favorevole approvato dalla Commissione stessa nella predetta seduta, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma

4-bis, del Regolamento, le nuove proposte emendative Dori 3.191, Aprile 3.190, Dori 3.193, Bisa 4.190, Tateo 4.191, Emanuela Rossini 4.192 e Dori 6.190.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bisa 4.190, che è volta a prevedere, tra l'altro, che, nei casi in cui il Tribunale per i minorenni dispone l'attivazione di un percorso di mediazione ovvero lo svolgimento di un progetto di intervento educativo, sia sempre assicurata la presenza di un avvocato, difensore di fiducia, provvedendo al relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze, in una misura pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020, e del Ministero della giustizia, in una misura pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2020. Rileva che, stante l'attuale formulazione della proposta emendativa, la copertura dalla medesima apprestata risulta pertanto insufficiente in relazione agli oneri a regime che si verificano negli anni successivi al 2020;

Tateo 4.191, che prevede, tra l'altro, la soppressione della disposizione di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, ai sensi della quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, restano comunque a carico dei genitori ovvero, in mancanza di questi ultimi, degli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consenta, con ciò comportando oneri privi di quantificazione e copertura.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Aprile 3.190, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 71 del 2017, prevede l'istituzione presso il

Ministero dell'istruzione – anziché presso la Presidenza del Consiglio, come disposto a legislazione vigente – di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, stabilendo che ai suddetti partecipanti non sia corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Dori 6.190, che reca una autorizzazione di spesa complessivamente pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da destinare in parte alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'istruzione di proprie piattaforme di formazione e di monitoraggio, in parte alla erogazione di moduli di formazione specifici volti a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente, provvedendo al predetto onere mediante corrispondente riduzione del fondo per la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative Dori 3.191 e 3.193 ed Emanuela Rossini 4.192 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bisa 4.190, Tateo 4.191 e Dori 6.190,

in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Aprile 3.190, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini seguenti, in maniera tale da assicurarne l'invarianza finanziaria: « *al capoverso lettera a-bis), dopo le parole:* è istituito *aggiungere le seguenti:*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Emanuela Rossini 4.192, a condizione che la copertura degli oneri da esso derivanti sia imputata al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anziché all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia. Esprime, inoltre, un parere di nulla osta sugli emendamenti Dori 3.191 e 3.193.

Fa infine presente che, con riferimento all'articolo aggiuntivo Spena 8.03 – sul quale nella seduta del 19 novembre 2019 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo, ha espresso un parere contrario – il Governo ritiene ora, a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti, di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta, a condizione che venga riformulato nel senso di precisare che la rilevazione statistica sugli atti di bullismo ivi prevista in capo all'ISTAT abbia luogo con cadenza « triennale », anziché con cadenza « annuale », come attualmente stabilito nel testo. Segnala infatti che tale nuova valutazione positiva, per quanto subordinata all'accoglimento della predetta condizione, deriva dal fatto che l'ISTAT ha già affrontato, nel 2014, il tema del bullismo nell'ambito della rilevazione « Aspetti della vita quotidiana » e che in tale quadro, anche in considerazione delle caratteristiche e dell'evoluzione del fenomeno emerse da questa prima esperienza, il predetto ente ha assicurato di poter svolgere, nell'ambito del proprio sistema di indagini e delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una rilevazione sul tema proposto con cadenza pluriennale.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminato l'articolo aggiuntivo 8.03 ed esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1524 e abb.-A, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, contenuti nel fascicolo n. 3 e non compresi nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.190 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

al capoverso lettera a-bis), dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.192 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

alla parte consequenziale, capoverso 1-ter, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del capoverso medesimo con le seguenti: del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 8.03 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

al comma 2, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.190, 4.191 e 6.190, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.03 espresso nella seduta del 19 novembre 2019 ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.

C. 2152, approvata dalla 6ª Commissione permanente del Senato, e abb.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».
Atto n. 137.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmo-

sfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.

Atto n. 139.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Atto n. 140.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Atto n. 141.

ALLEGATO

**Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VII

12 8 GEN, 2020

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Economia

Ufficio legislativo Finanze

Prot. Nr. 17032/2020
Rif. Prot. Entrata Nr 261004/2019

SEDE

OGGETTO: A.C. 24 e abbinati Modifiche al codice della strada – Testo unificato – Relazione tecnica

Si fa riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa per le vie brevi da codesto Ufficio per le valutazioni di competenza.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1, comma 2, lettera b), punto 2)

L'introduzione del comma 9-ter all'articolo 7 del codice della strada pone l'obbligo a carico dei Comuni di delimitare le zone scolastiche, stabilendo che gli stessi "adottano con ordinanza misure applicabili almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, quali: a) la fissazione di un limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h; b) la disciplina di zone a traffico limitato, prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti, fatti comunque salvi i diritti dei titolari del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento; c) la disciplina di aree pedonali."

La disposizione non contempla quindi una facoltà come invece afferma la relazione tecnica sostenendone la conseguente assenza di oneri. Né può ritenersi idonea copertura i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni derivanti dalle nuove disposizione ivi previsti, data l'incertezza delle stesse.

La disposizione, pertanto, non può avere ulteriore corso nei suoi attuali termini.

Analoghe considerazioni valgono per il successivo punto 3) che modificando il comma 10 dell'articolo 7 del codice, prevede che anche le zone scolastiche siano indicate mediante appositi segnali.

Articolo 1, comma 4, lettera a)

In ordine alla capacità degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile di provvedere, entro 20 giorni dalla richiesta, al collaudo degli adattamenti utilizzati dai soggetti con minorazioni anatomiche o funzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la relazione si limita a ribadire la neutralità finanziaria senza fornire informazioni di dettaglio.

A tal riguardo, è necessario che la relazione tecnica riporti, così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, *“l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione.”*, indicando i capitoli di bilancio su cui graverebbero le predette spese.

Articolo 2, comma 1, lettera f)

La disposizione prevede l'obbligo di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza dal 2024. In merito la relazione tecnica conferma l'onerosità della disposizione e stima l'onere complessivo i2,5 milioni di euro.

Stante l'assenza della relativa copertura finanziaria la previsione non può avere corso nei suoi attuali termini.

Articolo 2, comma 3

Il comma 3 concerne le nuove campagne informative per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale - finalizzate ad informare l'utenza sul divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni. Sul punto la relazione tecnica si limita ad assicurare che gli oneri derivanti dalle relative iniziative saranno coperti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ribadisce la necessità che la relazione tecnica riporti, così come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge 196/2009, *“l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione.”*, indicando i capitoli di bilancio su cui graverebbero le predette spese.

Articolo 3, comma 1, lettera h)

Modifica l'articolo 175 comma 2, lettera a) del codice della strada consentendo la circolazione anche ai motocicli di cilindrata 120 centimetri cubici se a motore termico e di potenza fino a 11 kW se a motore elettrico, e alle motocarrozze elettriche con la stessa potenza.

In relazione tecnica viene specificato che, ampliando il novero dei soggetti ammessi a circolare in autostrada, la disposizione è suscettibile di determinare nuove entrate per le finanze pubbliche. In merito si evidenzia che l'affermazione non appare corretta e pertanto deve essere espunta dalla relazione in quanto la gestione della rete autostradale è stata data in concessione a società private.

Articolo 5, comma 1 lett. m)

Modifica l'articolo 180, comma 8 del codice relativo all'obbligo di presentazione dei documenti di circolazione e di guida prevedendo la verifica telematica del possesso dei documenti da parte dell'organo accertatore.

Con decreto dei Ministri competenti sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione.

In proposito, la relazione tecnica precisa che la disposizione necessita di copertura finanziaria atteso che i Comuni hanno accesso all'Archivio nazionale dei veicoli e all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

Pertanto, in assenza di idonea copertura finanziaria, la disposizione deve essere espunta.

Articolo 5, comma 1, lettera t), numero 4)

Con l'introduzione del comma 5-ter si pone in capo agli organi accertatori delle violazioni al codice della strada l'obbligo della trasmissione in via telematica dei dati relativi all'entità delle sanzioni comminate l'anno precedente, distinti per ciascuna tipologia di infrazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e sesso.

La relazione si limita ad affermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito occorre che la stessa venga integrata evidenziando i fabbisogni connessi all'attività e l'entità delle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle

disposizioni anche attraverso la loro riprogrammazione con l'indicazione dei capitoli di bilancio su cui graverebbero le eventuali spese.

Articolo 7, commi 1 e 2

Il comma 1 modifica l'articolo 60 del CdS, introducendo nella categoria dei veicoli d'epoca anche i ciclomotori e le macchine agricole.

Il comma 2 prevede che siano classificate di interesse storico o collezionistico le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.

Le predette disposizioni, pertanto ampliano il novero dei veicoli d'epoca.

In merito la relazione tecnica specifica che le predette disposizioni sembrano suscettibili di originare minori entrate per la finanza pubblica, considerato che l'inclusione di altri soggetti nei veicoli atipici *“porterà a un minor gettito derivante dalla tassa automobilistica di proprietà”*. Nulla viene detto relativamente alla quantificazione del maggior onere.

Stante l'assenza di quantificazione dell'onere e dell'individuazione della relativa copertura finanziaria le disposizioni in esame non possono avere corso nei loro attuali termini.

Articolo 7, commi 3 e 4

Il comma 3 estende l'esenzione totale dalla tassa automobilistica (in luogo dell'esenzione al 50%), a partire dal 1° gennaio 2019, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento nella categoria in questione. Gli oneri complessivi derivanti dal riconoscimento dell'esenzione totale sono quantificati in 4,1 milioni di euro. Ai maggiori oneri, quantificati in euro 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Relativamente a tali disposizioni la relazione tecnica si limita a riportare il contenuto della norma.

Con particolare riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si ribadisce parere contrario in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.

Pertanto, in assenza di idonea copertura finanziaria, la disposizione deve essere espunta.

Fermo quanto sopra, si conferma, inoltre, la necessità che vengano forniti in relazione tecnica dati ed elementi di valutazione in merito alla stima degli effetti onerosi derivanti alle disposizioni in esame, sia in relazione all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già ricompresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione introdotta all'ultima legge di bilancio sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti.

Articolo 8

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio dei veicoli adibiti a soccorso nonché dei veicoli che svolgono una funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso.

La relazione tecnica non fornisce nessun dato ed elemento di valutazione per la verifica della stima dell'onere indicata dal comma 4, limitandosi ad evidenziare che per *“quanto riguarda i veicoli dei servizi dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, della protezione civile, nonché dei veicoli delle organizzazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali e degli altri enti del terzo settore di natura non commerciale, ad oggi questi risultano pari a 24.048 (dati del CED...), esclusi quelli con targa DPC”*.

Occorre, pertanto, acquisire elementi aggiuntivi che consentano di verificare la corretta quantificazione dell'onere stimato

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri pari a 80.000 euro per l'anno 2019 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime parere contrario in quanto il predetto fondo è destinato ad interventi di interesse del medesimo Ministero e a provvedimenti in corso di predisposizione.

Si evidenzia, in ogni caso, che il disegno di legge non reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato

